Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma



Anno 157° - Numero 282

GAZZETI

JFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 dicembre 2016

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

3

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

 - 1º Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledi)
 2º Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

 - 3º Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4º Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il marted) e il venerdi)
- 5" Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2016.

Autorizzazione all'emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative, per l'anno

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 novembre 2016.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Rieti. (16A08426).....

Pag.

Ministero della giustizia

DECRETO 23 novembre 2016.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari - settore penale. (16A08430)...... Paq.

Ministero della salute

DECRETO 15 novembre 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di fludioxonil e cyprodinil, sulla base del dossier A9219B di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A08429)



Ministero delle politiche agricole			ORDINANZA 18 novembre 2016.		
alimentari e forestali			Interventi urgenti di protezione civile in con- seguenza degli eccezionali eventi meteorologici		
DECRETO 9 novembre 2016.			che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova.		
Modifica al decreto 12 maggio 2016 con il qua- le al Laboratorio chimico della Camera di com-			(Ordinanza n. 411). (16A08388)	Pag.	29
mercio di Roma, è stata rinnovata l'autorizzazio- ne al rilascio dei certificati di analisi nel settore		ļ	ORDINANZA 29 novembre 2016.		
vitivinicolo. (16A08297)	Pag.	16	Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.		
DECRETO 9 novembre 2016.			(Ordinanza n. 418). (16A08428)	Pag.	32
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agro.biolab laboratory Società a responsabilità limitata unipersonale, in Rutigliano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinico-	Dag	17	DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTOR	uтÀ	
lo. (16A08336)	Pag.	17			
			Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni		
PROVVEDIMENTO 11 novembre 2016.					
Iscrizione della denominazione «Anguria Reg- giana» nel registro delle denominazioni di origi-			PROVVEDIMENTO 18 novembre 2016.		
ne protette e delle indicazioni geografiche protet- te. (16A08298)	Pag.	18	Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicu- rativi incassati nell'esercizio 2017 ai fini del- la determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione,		
DECRETO 17 novembre 2016.			ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legi-		
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia. (16A08337)	Pag.	25	slativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 51). (16A08338)	Pag.	34
			ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		
Ministero dello sviluppo economico			Agenzia italiana del farmaco		
DECRETO 16 novembre 2016.			Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meta-		
Approvazione delle modifiche urgenti alla di-			done Cloridrato Afom». (16A08321)	Pag.	35
sciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013. (16A08427)	Pag.	25	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bactroban». (16A08322)	Pag.	35
Presidenza			No. 120 1 112 4 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile			Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urbason». (16A08323)	Pag.	36
ORDINANZA 18 novembre 2016.			Modifica dell'autorizzazione all'immissione in		
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteoro- logici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre			commercio del medicinale per uso umano «Urbason Solubile». (16A08324).	Pag.	36
2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 413). (16A08387)	Pag.	28	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eptadone». (16A08325)	Pag.	36
			$\Pi = \mathcal{M}_{\mathcal{M}} \mathcal{M}_{\mathcal{M}} \mathcal{M}_{\mathcal{M}}$	<i>1</i> 2. 71.	17



4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, con specifico riferimento alle voci ed ai tempi di attuazione menzionati nel cronoprogramma presente nel piano di cui all'art. 1, comma 4, nonché allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: Curcio

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti.

16A08388

ORDINANZA 29 novembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 418).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 otto-bre 2013, n. 119;

— 32 –

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, nonché del 21 novembre 2016, n. 415, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni in materia di verifiche geologico-tecniche sul territorio

- 1. Ai geologi liberi professionisti, mobilitati per il tramite del relativo Consiglio nazionale, impegnati a titolo volontario, a far data dal 24 agosto 2016, nelle attività di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, che garantiscano la propria presenza ed attività per almeno 10 giornate anche non continuative, è riconosciuto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall'art. 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 del medesimo regolamento.
- 2. All'erogazione del rimborso di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 6, ultimo periodo dell'ordinanza n. 405/2016, secondo le istruzioni operative impartite dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

Misure urgenti per garantire il funzionamento della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dei lavori della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, anche con riferimento alle attività svolte e da svolgere a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, è autorizzata la proroga, per centottanta giorni dalla scadenza, del termine di durata della Commissione nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011, come modificata ed integrata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2013 e 27 luglio 2015.

Art. 3.

Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che, al 31 dicembre 2016, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi previsti dalle vigenti disposizioni, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2017.

Art. 4.

Ulteriori disposizioni urgenti concernenti l'attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016

1. In considerazione dell'aggravamento della situazione conseguente agli eventi sismici verificatisi a partire dal 26 ottobre, ai fini del riordino organizzativo del Dipartimento della protezione civile disciplinato dal decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016 recante «Organizzazione del Dipartimento della Protezione civile», registrato dalla Corte dei conti in data 6 settembre, in deroga alle disposizioni vigenti, il termine per la proposizione degli interpelli di cui al paragrafo 9 della direttiva del Presidente del Consiglio recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'11 maggio 2016, già prorogato al 6 dicembre per effetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 394/2016, è ulteriormente prorogato e decorre dal 10 gennaio 2017.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena ed effettiva operatività dei comuni

- 1. In considerazione delle criticità logistiche ed operative conseguenti agli eventi sismici di cui in premessa, al fine di garantire l'espletamento, senza soluzione di continuità, delle attività negoziali oltre che delle attività di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, i comuni interessati dai medesimi eventi sono autorizzati, fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2016, a stipulare contratti di lavori, servizi e forniture, nonché a concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni anche mediante l'utilizzo di modalità differenti da quelle informatiche ed elettroniche previste dall'art. 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva reperibilità sui territori colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa, il personale dei comuni interessati non residente nei territori colpiti dal sisma e direttamente impiegato nelle attività connesse all'emergenza per le quali è richiesta la reperibilità h24, è autorizzato ad alloggiare in strutture e moduli abitativi temporanei adibiti a tale scopo, individuati ed allestiti dai predetti comuni nell'ambito delle attività previste dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 408/2016.
- 3. Per le finalità di cui al comma 2, il personale dei comuni non direttamente interessati dai predetti eventi sismici, impegnato nelle attività connesse all'emergenza sui territori colpiti ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 394/2016, può essere alloggiato in strutture e moduli abitativi temporanei, in alternativa all'alloggio in strutture alberghiere.



Art. 6.

Misure a sostegno degli studenti iscritti alle Università degli studi con sede nel territorio colpito dagli eventi sismici

1. Al fine di garantire la frequenza dei corsi universitari nei territori colpiti dagli eventi sismici, agli studenti iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nel territorio regionale, la Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 388/2016, provvede a predisporre un piano di potenziamento temporaneo dei servizi di trasporto pubblico locale, finalizzato ad assicurare la mobilità degli studenti di cui al presente articolo, ai quali sia stata riconosciuta la possibilità di optare per la collocazione in strutture ricettive dislocate sul territorio, o che risultino aver trasferito, in numero congruo, la propria dimora in altri comuni della Regione indicati nel medesimo piano.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A08428

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2016.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2017 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 51).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto lo statuto dell'IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012;

Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2015 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 3,66%;

Dispone:

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2017 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 3,66% dei predetti premi.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 18 novembre 2016

p. delegazione del Direttorio integrato CESARI

16A08338

— 34 -

